



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Casa e Famiglia

Responsabilità Civile

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<b>Glossario</b>	pag. 3
------------------	--------

## **SEZIONE Responsabilità Civile**

1 - Rischi assicurati	pag. 5
2 - Precisazioni circa la portata della garanzia	pag. 5
3 - Condizioni Particolari	pag. 7
4 - Persone non considerate nel novero dei terzi	pag. 8
5 - Esclusioni	pag. 9
6 - Estensione territoriale	pag. 9
7 - Pluralità di assicurati	pag. 10
8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	pag. 10
9 - Pagamento del risarcimento	pag. 10

## Sezione Responsabilità Civile - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore- esistenza se indicato)
--	-----------------------	--	--	--

### Sezione Responsabilita' Civile

Responsabilità civile per la guida di figli minori	2	Non previsto	Non prevista	50% del massimale di polizza
Responsabilità civile per infortuni "domestici"	2	Non previsto	Relativa del 5%	Non previsto

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

## **Dati**

qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;

## **Dati Personali**

qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;

## **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

## **Impresa**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

## **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

## **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

## **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

## **Risarcimento**

La somma dovuta dall'Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro.

## **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

## **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

## **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **Sistema Informatico**

l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

## **Supporti dati**

tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati

## **Unita' immobiliare**

L'intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni (anche ad apertura automatica) e relative dipendenze (centrale termica, box, solai, cantine e simili) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza dell'unità immobiliare, inclusi fissi, infissi, opere di fondazione od interrato e impianti fissi (idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, pannelli solari e/o fotovoltaici). Sono, inoltre, considerati facenti parte dell'unità immobiliare, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, adibiti a:

- giardino;
- parco;
- orto per la coltivazione di ortaggi, fiori e piante da frutto per uso strettamente personale;
- strade private interne, attrezzature per giochi, piscine, alberi anche ad alto fusto, purché l'area complessiva dell'unità immobiliare non superi i 10.000 metri quadrati.

Qualora l'unità immobiliare riguardi una abitazione facente parte di un condominio l'assicurazione copre, oltre alle dipendenze come sopra specificato, anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

## **Vita privata**

Tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.

## 1 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia), nei limiti dei massimali convenuti in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minori anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata;
- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali;
- incapaci di intendere e volere (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati;

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione comprende altresì, la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

## 2 - Precisazioni circa la portata della garanzia

Sono compresi, **a titolo esemplificativo ma non esclusivo** i seguenti fatti:

### Responsabilità Civile della vita "domestica"

La garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da:

- la proprietà dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio, purché situata sul territorio Italiano;
- la conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui ai due punti precedenti;
- la proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi fonosensori;
- l'intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande.

## Responsabilità Civile per infortuni “domestici”

L'impresa si obbliga:

- al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000;
- al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000.
- al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

## Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da:

- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assoggettabili al decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni);
- partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria;
- proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti, la garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i predetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale.
- alla pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, ma esclusi tutti i rischi assoggettabili al decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni). Limitatamente agli Autocaravan, s'intende compreso il rimessaggio e l'utilizzo dello stesso durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, ferma l' eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;
- i danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili.

Limitatamente agli ultimi due punti che precedono, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alle persone assicurate per danni a cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto previsto al successivo punto 5 – Esclusioni lett. c), conseguenti

al propagarsi di un incendio o di uno scoppio che abbia origine dalle cose di proprietà di taluna delle persone assicurate (o di persone del cui fatto esse debbano rispondere) o da esse detenute, purché si tratti di cose attinenti alla loro vita privata.

### **Responsabilità Civile per la guida di figli minori**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5 lettera d), la garanzia opera per la responsabilità civile derivante per danni subiti da terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere quando, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, alla guida di tali mezzi si trovi il figlio minore:

- non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, oppure
- se il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

**La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa esperita dalla società assicuratrice di tali veicoli e vale solo per il territorio italiano.**

La copertura assicurativa s'intende prestata nel sottolimito pari al 50% del massimale di polizza.

## **3 - Condizioni particolari**

**(valide solo se espressamente richiamate in polizza)**

### **3.1 - Attività venatoria**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5, comma e), l'Impresa si obbliga a tenere indenni uno o più Assicurati, nel numero risultante sul simple di polizza e identificati nominativamente nelle Condizioni Integrative della polizza, per la Responsabilità Civile loro derivante ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria in tutti i Paesi europei e del bacino del Mare Mediterraneo. La garanzia vale per l'attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle preposte Autorità.

Qualora esistano altre assicurazioni per i medesimi rischi contemplati dalla presente garanzia, l'assicurazione avrà valore solo per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti dalle altre assicurazioni e sino alla concorrenza di quelli indicati nel frontespizio di polizza.

Si precisa che la garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di armi, cani da caccia, esclusivamente durante l'esercizio della stessa, nei tempi e nei luoghi consentiti. La garanzia comprende il confezionamento di munizioni. Poiché la presente garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all'obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifiche, l'Impresa rilascia ad ogni singolo Assicurato una dichiarazione attestante la stipula della copertura assicurativa obbligatoria, con l'indicazione del nominativo della persona assicurata, i dati identificativi della polizza e la scadenza anniversaria della stessa.

### **3.2 - Proprietà di altri fabbricati**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5, comma k), l'Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate all'ubicazione del rischio della presente "Condizione Particolare", **purché ubicate nel Territorio italiano.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali

degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso.

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96).

### **3.3 - Responsabilità Civile - Esclusione della garanzia proprietà del fabbricato**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle "Condizioni di Assicurazione" della Sezione "Responsabilità Civile" la garanzia non opera per la proprietà dell'unità immobiliare indicata nell'ubicazione del rischio.

### **3.4 - Responsabilità Civile - Limitazione della garanzia alla proprietà del fabbricato**

Gli articoli 1 e 2 delle "Condizioni di Assicurazione" della Sezione "Responsabilità Civile" si intendono abrogati e sostituiti da quanto segue:

"L'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in qualità di proprietario delle unità immobiliari indicate all'ubicazione del rischio, **purchè situate sul territorio italiano.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso.

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali l'assicurato deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/08)".

## **4 - Persone non considerate nel novero dei terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- b) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
- c) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 2 – Precisazioni circa la portata della garanzia limitatamente al capitolo Infortuni "domestici".

## 5 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo (salvo per quest'ultimo caso quanto indicato nel Glossario alla voce "Unità Immobiliare") o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 2;
- e) pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti;
- g) da atti dolosi dell'Assicurato e/o Contraente;
- h) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici indicati all'art. 2 paragrafo Responsabilità Civile da Infortuni "domestici";
- k) la proprietà di immobili, diversi da quelli indicati sul Simplo di Polizza alla voce "Ubicazione del Rischio";
- l) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- m) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

- n) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- o) da campi elettromagnetici;
- p) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- q) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

## 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

## 7- Pluralità di assicurati

La garanzia viene prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza per ogni sinistro, limite che resta a tutti gli effetti anche nel caso siano coinvolti più Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra l'Assicurato/Contraente e gli altri Assicurati la garanzia opera solo a favore del primo.

## 8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

**Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde altresì di multe od ammende nè di spese di giustizia penale.

## 9 - Pagamento del risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

L'Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.







Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.** | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2  
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058165-RCT-EDZ-0119 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - RESPONSABILITÀ CIVILE